



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

DECRETO SINDACALE N. 04 DEL 25/01/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE APPELLO ALLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA NELLA CAUSA CIVILE DI PRIMO GRADO ISCRITTA AL N.2447/2014 R.G.A.C.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 25/01/2022 con la quale il Sindaco è stato autorizzato a proporre appello alla Sentenza n.3701/2021 del Tribunale Civile di Catania sez. Prima.

RAVVISATA la necessità di dover nominare un legale di fiducia al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;

CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico di cui al presente atto non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale, richiamando, a tal fine, le pronunce giurisprudenziali secondo cui:

- occorre tenere nel debito conto *“la differenza ontologica che, ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale, rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell'oggetto e dalla predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di concludere che, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);
- il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo *“che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”* (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730);

- l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici di uno Stato membro e la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. *“Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”* (CGUE, Quinta Sezione, sentenza 6 giugno 2019, causa C-264/18 P.M. e A.);
- l'ambito di operatività della nozione di servizi legali è limitata ai soli affidamenti di servizi legali conferiti mediante un appalto, ovvero sia un contratto caratterizzato da un *quid pluris*, sotto il profilo dell'organizzazione, della continuità e della complessità, rispetto al *“contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integrante mero contratto d'opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae abbracciata dal legislatore comunitario. In altre parole, il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorché l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce”* (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 11 luglio 2019, n. 1271);

VISTO l'art. 4, comma 1, della Legge regionale n. 32/1994, ai sensi del quale tutte le nomine, attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, sono di competenza del Sindaco;

VISTO il preventivo dell'avvocato Caggegi Stefania del Foro di Messina, con studio in Messina, Via Centonze n.87 redatto al di sotto del minimo dei parametri di cui al D.M. 55/2014;

DECRETA

1. **DI CONFERIRE** incarico legale all'avvocato Caggegi Stefania del Foro di Messina, con studio in Messina, Via Centonze n.87 per la rappresentanza giudiziale del Comune di Randazzo nel contenzioso in oggetto, per un importo di € 10.814,41, comprensivo di IVA se

dovuta, CPA e spese generali;

2. **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico costituito da n. 8 articoli;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del I Settore l'adozione degli atti scaturenti dal presente provvedimento, inclusi l'impegno della superiore spesa di € 10.814,41 e la liquidazione dell'acconto, per fasi di giudizio, pari a € 5.000,00;
4. **DI DARE ATTO** che il disciplinare di incarico potrà essere sottoscritto dalle parti successivamente all'adozione della determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.



IL SINDACO
Francesco Sgroi